

RINNOVATO L'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL SETTORE INDUSTRIA!

La protesta di USARCI Venezia ha contribuito ad ottenere il risultato.

Mercoledì 30 luglio, presso la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma, i rappresentanti **Usarci** insieme ai rappresentanti delle organizzazioni consorelle hanno firmato l'*Accordo Economico Collettivo del settore industria e cooperazione*.

Alla trattativa, protrattasi per oltre 8 anni, non ha certamente giovato il particolare periodo congiunturale ed allo stesso tempo non ha beneficiato l'atteggiamento di chiusura delle Associazioni imprenditoriali Confindustria, Confapi e Confcooperative.

Tali motivi non hanno permesso il concretizzarsi di tutti gli sforzi dell'**Usarci**, e delle Organizzazioni consorelle (FNAARC, FIARC, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs- UIL, UGL), a dare voce agli argomenti più sentiti dalla Categoria.

Nonostante ciò l'accordo, che entrerà in vigore dal 1° settembre, prevede diverse migliorie.

Una su tutte merita di essere citata visto che segna una discontinuità rispetto al passato. Per la prima volta infatti la delegazione industriale ha accolto, in sede di discussione, una variazione, in meglio, delle norme contenute nell'AEC del Commercio.

Ci riferiamo al contenuto dell'articolo 2 dell'AEC a proposito del quale è stata accolta l'istanza di **ridurre dal 20 al 15% la variazione di media entità** e, cosa ben più importante, prevedendo **l'assenso dell'agente** per la riduzione.

Le altre **principali novità** contenute nel testo sono le seguenti:

- L'art 2 è stato modificato in maniera favorevole prevedendo anche per le medie variazioni l'assenso da parte dell'agente; ed è stato esteso il periodo temporale in cui le variazioni di lievi entità possano essere considerate come un'unica variazione;
- E' stata apportata una riduzione dal **20% al 15%** del valore della media entità;
- il patto di prova che nel caso di più mandati consecutivi può essere inserito solo sul primo mandato;
- Il campionario potrà essere addebitato solo per determinati motivi non dovuti alla **normale usura**;
- Il tempo per comunicare l'eventuale rifiuto degli ordini da parte della mandante passa da 60 a **30** giorni;
- In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni gli interessi per il ritardo sono quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successiva modifica D.Lgs. n.192 del 9/11/2012;
- Inserimento del diritto alle indennità anche per il raggiungimento della **pensione vecchiaia e anticipata Inps**;
- La possibilità di sospendere il rapporto di agenzia in caso di gravidanza o di adozione o affidamento è stato esteso a **12 mesi**.
- Prevista la costituzione di commissioni per lo studio di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti e per lo studio di una forma di assistenza sanitaria integrativa;
- Il calcolo della Indennità meritocratica che, nonostante non rispetti i requisiti previsti dal codice e dalla normativa europea, in taluni casi è **notevolmente superiore** alla attuale.

In merito a quest'ultimo punto, grande è stata la delusione nell'essersi trovati di fronte ad un muro. Con estrema forza e ragione l'Usarci aveva chiesto di poter applicare una metodologia quanto più vicina possibile ai dettami europei, ma a nulla sono valsi gli sforzi.